

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 87/CGF – RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2008

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr. Lucio, Del Vecchio Avv. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DEL CALCIATORE SEMIOLI FRANCO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. CHIEVO VERONA ATTUALMENTE TESSERATO A.C.F. FIORENTINA) RESE IN DATA 27/05/2007 AL TERMINE DELLA GARA CATANIA/CHIEVO VERONA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 C.G.S. (TRASFUSI NELL’ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE C.G.S) E DELLA SOCIETÀ CHIEVO VERONA CALCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 C.G.S (TRASFUSO NELL’ARTT. 4 E 5 VIGENTE C.G.S.)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Catania/Chievo Verona, disputato in data 27.5.2007 e valevole per il Campionato di Serie “A”, la Procura Federale deferiva il calciatore Franco Semioli, all’epoca dei fatti tesserato per la A.C. Chievo Verona, dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale per violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, C.G.S. (trasfusi nell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. d) del vigente C.G.S), in relazione alle dichiarazioni rilasciate al termine della citata gara. La Procura Federale, deferiva, altresì, la A.S. Chievo Verona, per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta tenuta dal proprio tesserato.

In particolare, la violazione contestata all’atleta riguardava le dichiarazioni dello stesso rese in una intervista a fine gara, nel corso della quale il Semioli affermava “sapevamo come sarebbe finita altrove era già tutto scritto”, facendo riferimento alle altre gare disputate nel medesimo giorno, i cui risultati avevano determinato la retrocessione della propria squadra.

Successivamente, interrogato dall’Ufficio Indagini, l’atleta confermava le dichiarazioni rese nell’intervista de qua.

Con provvedimento reso in data 20.12.2007, pubblicato nel Com. Uff. n. 21/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni contestate ed infliggeva agli stessi l'ammenda di €5.000,00 ciascuno.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Chievo Verona, la quale, in sintesi, lamenta (i) la contraddittorietà della decisione della Commissione, in riferimento alla posizione del Semioli, e (ii) la irragionevolezza della stessa in ordine alla responsabilità oggettiva della società ed alla equiparazione delle sanzioni tra l'atleta e la società.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.1.2008, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, che chiede la conferma delle sanzioni applicate dalla Commissione, e l'avv. Malagnini per la A.C. Chievo Verona, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che, nei casi di dichiarazioni lesive rilasciate da tesserati, la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza al momento dei fatti è stabilita dall'art. 5, comma 2, C.G.S., così come la determinazione delle ammende da infliggere alle stesse, prevista invece dal comma 7 della medesima disposizione codicistica nella medesima misura inflitta al calciatore.

Risultano irrilevanti, pertanto, le doglianze manifestate dalla società in ordine alla propria responsabilità ed all'ammontare dell'ammenda.

Per quanto riguarda, infine, le contestazioni relative alla contraddittorietà della decisione impugnata, la circostanza posta a fondamento della presunta incoerenza, mancata quotazione da parte dei gestori delle scommesse sportive degli incontri decisivi per la permanenza nel Campionato di Serie "A", risulta assolutamente irrilevante ai fini della valutazione della condotta tenuta dal calciatore Franco Semioli.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. TRUCCOLO CARLO COLLABORATORE A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell'11.1.2008)

3) RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE: DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 AL SIG. CARLO VIVALDI E DELL'AMMENDA DI €2.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell'11.1.2008)

Con provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 24/CDN dell'11.1.2008, al signor Carlo Truccolo, dipendente CONI Servizi S.p.A., veniva irrogata la sanzione dell'inibizione sino al 31.1.2008 per avere posto in essere un comportamento "evidentemente preordinato al fine di avere anticipata conoscenza delle designazioni arbitrali della gara Napoli/Livorno del 26.9.2007, quando le stesse non erano state ancora pubblicate".

Nella stessa occasione, ed in relazione alla medesima vicenda, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Carlo Vivaldi, dirigente della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. la sanzione dell'inibizione sino al 31.1.2008 per concorso nel comportamento del Truccolo avendo comunicato, le informazioni sulla terna arbitrale, "a sua volta all'addetto stampa della società, contribuendo così alla loro pubblicazione sul sito Internet".

A carico della società veniva, infine, disposta l'ammenda di €2.500,00.

Avverso le sopranotate decisioni presentavano reclamo a questa Corte sia il Truccolo che il Vivaldi e la società Livorno Calcio, con argomentazioni che, seppure diverse, afferivano comunque alla medesima vicenda, per cui risultava opportuna la riunione dei due procedimenti.

Quanto al contenuto delle doglianze difensive, si deve dar conto in primo luogo di una eccezione sollevata dal Truccolo circa la carenza di giurisdizione da parte della Commissione Disciplinare, secondo la quale sarebbero soggetti al giudizio della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico tutti gli allenatori ai quali siano contestate condotte antidoverose poste in essere, come nel caso di specie, fuori dal contesto agonistico, vale a dire non in occasione dello svolgimento di una gara.

In ordine, poi al merito della questione i reclami, con ampia e diffusa motivazione, sostenevano l'assoluta irrilevanza, sul piano disciplinare, del comportamento dei due tesserati, e di conseguenza della società Livorno Calcio, poiché il Truccolo si era limitato, come del resto spesso faceva, a chiedere una informazione al personale dell'agenzia di viaggi che a Coverciano cura gli spostamenti delle terne arbitrali, nel presupposto che i nominativi degli ufficiali di gara fossero già stati resi pubblici il lunedì precedente il turno infrasettimanale, come normalmente avveniva, informandone poi il dirigente del Livorno, società per la quale lo stesso Truccolo era tesserato con la qualifica di tecnico.

Il Vivaldi, da parte sua ancora più inconsapevolmente, ricevuta la comunicazione telefonica si era limitato a fornire la notizia al suo addetto stampa, il quale ne aveva curato la pubblicazione sul sito Internet della società, così implicitamente dimostrando assoluta buona fede, posto che tale pubblicizzazione era di per sé stessa in contrasto con qualsiasi fine non lecito che si fosse voluto perseguire.

Si chiedeva, pertanto, l'annullamento delle soprariportate sanzioni.

Le doglianze difensive possono trovare, ad avviso della Corte, solo parziale accoglimento.

Esaminando preliminarmente, come è ovvio, la sollevata questione di competenza, se ne deve rilevare l'infondatezza.

Il Truccolo è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per essere cioè venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità cui tutti i tesserati devono ispirare le proprie azioni.

La citata norma sanzionatoria è, però, norma a contenuto libero, non vincolato, con la conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con una molteplicità di comportamenti non altrimenti tipizzabili, e, forse, potrebbe fondatamente sostenersi anche che essa costituisce norma di chiusura nei confronti di attività non sussumibili in differenti tipi di illecito disciplinare.

Ne deriva che può aversi violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. sia con comportamenti collegati alle attività tecnicamente proprie del deferito, sia a seguito di attività poste in essere come semplice tesserato e, quindi, non rapportabili alle funzioni specifiche od alla professione del soggetto da giudicare.

Nel primo caso si instaurerebbe la competenza della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, prescindendo dal fatto che ci sia collegamento, o meno, con l'attività agonistica, nel secondo caso si radicherebbe la competenza della Commissione Disciplinare.

Venendo al caso di specie, risulta evidente come il Truccolo abbia agito al di fuori delle sue attribuzioni di tecnico della società Livorno Calcio, e che, quindi, il suo operato, come quello di un qualunque tesserato, debba essere sottoposto al vaglio della Commissione Disciplinare la quale ha esercitato legittimamente la sua competenza in proposito.

Quanto al merito della vicenda, la Corte condivide solo in parte le rimostranze della difesa circa l'assoluta buona fede nel comportamento del Truccolo e del Vivaldi, poiché, se è accettabile l'osservazione che la sussistenza di un atteggiamento fraudolento non si concilierebbe con l'immediata pubblicizzazione della notizia sul sito Internet della società, è altrettanto vero che i due deferiti si sono meritati almeno un giudizio di colpevole leggerezza, il Truccolo per avere omesso, tanto più nella sua duplice posizione di dipendente CONI e di tesserato del Livorno, di usare quel minimo di prudenza che gli avrebbe impedito di chiedere notizie di sicura delicatezza ad un dipendente di una agenzia di viaggi piuttosto che consultare il sito ufficiale della Federazione, il

Vivaldi per avere diffuso, sulla scorta di una semplice telefonata e senza accertare che la notizia fosse pubblica, l'informazione ricevuta e relativa alla propria società.

Tali comportamenti costituiscono, per le esposte considerazioni, violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., e producono responsabilità sanzionabili a carico dei deferiti e della società di appartenenza.

La Corte, tuttavia, ritiene più adeguate alla consistenza dei fatti accertati ed alla loro gravità, così come emersi anche alla luce delle considerazioni difensive, la sanzione dell'ammonizione per il Truccolo ed il Vivaldi, e della multa di €1.000,00 nei confronti della società Livorno Calcio S.r.l., in questi sensi modificando la decisione del giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i reclami nn. 2) e 3) in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti ridetermina le sanzioni inflitte come segue: ammonizione ai sigg.ri Carlo Truccolo e Carlo Vivaldi e ammenda di €1.000,00 alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete